

INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Stp, prestazione d'opera per i soci con partita Iva

Qualora lo Statuto sociale non preveda la possibilità di conferimenti in natura, i soci professionisti delle società tra professionisti (Stp) nelle forme di srl possono stipulare con le stesse un contratto di prestazione d'opera, di cui agli artt. 2230 e seguenti codice civile, percependo un compenso in funzione dell'attività lavorativa svolta, a prescindere sia dal risultato economico della Stp che dalla partecipazione posseduta nel capitale. È quanto risulta dalla risposta a interpello n. 128 del 27 dicembre 2018 dell'Agenzia delle entrate, che, dopo la precedente risposta n. 904-1126/2017 (si veda *ItaliaOggi* del 27 ottobre 2017), completa il mosaico delle diverse possibilità di remunerazione dei soci professionisti delle Stp srl.

Se il socio professionista è titolare di partita Iva individuale può essere compensato per l'effettiva attività professionale svolta a favore della Stp mediante un contratto di prestazione d'opera. Dal

punto di vista fiscale, trattasi di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53 Tuir, sul quale la Stp è tenuta a operare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 dpr 600/1973. Qualora il socio rivesta anche la carica di amministratore della Stp con delibera del relativo compenso, quest'ultimo rientra tra quelli professionali fatturati con Iva. Questa casistica risulta senz'altro maggiormente adatta ai giovani soci professionisti o comunque a quelli titolari di piccole quote sociali, la cui remunerazione non compensa adeguatamente l'effettiva attività professionale svolta a favore della Stp.

Se il socio professionista non è invece titolare di partita Iva individuale e riveste la carica di amministratore della Stp con delibera del relativo compenso, quest'ultimo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) Tuir, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel

periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore. Questa seconda casistica si confà maggiormente ai soci senior o comunque a quelli che detengono quote di maggioranza della Stp.

Ferme le problematiche ancora irrisolte sugli aspetti previdenziali dei soci professionisti delle Stp, dal punto di vista fiscale il quadro è ora delineato. Sulla base della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), poi, i giovani soci professionisti, o comunque quelli titolari di quote sociali minoritarie, potrebbero rientrare nel nuovo regime forfettario che fino alla soglia di 65mila euro di compensi annuali prevede una tassazione sostitutiva del 15% e obblighi fiscali semplificati. Da questo punto di vista, il lamentato disincentivo alla costituzione di studi integrati e multidisciplinari che il suddetto regime forfettario provocherebbe varrebbe esclusivamente per gli studi associati e non invece per le Stp.

Claudio Della Monica

